

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALPIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione relativa ad una petizione del medico Crivelli — Omaggio — Sunto di petizioni — Relazione e discussione del progetto di legge, portante alcuni nuovi ordinamenti per le Università di Cagliari e Sassari — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Osservazioni del senatore Moris — Proposta del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione degli altri articoli e dell'intera legge — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'istituzione nella regia Università di Torino di una cattedra d'insegnamento speciale della scienza consolare e diplomatica — Parlano nella discussione generale il ministro dell'istruzione pubblica e i senatori Di San Marzano, Di Collegno Lutgi, Gioia e Sclopis — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 e 2 emendati dalla Commissione, indi dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.)

PETIZIONI. — OMAGGI.

MARSTI, segretario, dà comunicazione di due dispacci, l'uno del ministro degli interni per informare il Senato che S. M., in seguito alla petizione del signor medico Giuseppe Crivelli, accordava a questi una elargizione di lire 400, riservandosi il Governo di destinarlo a qualche impiego di sua portata; l'altro del ministro dei lavori pubblici per offrire al Senato 100 copie di un articolo inserito nel numero 16 del *Journal des Chemins de fer* sugli studi della strada ferrata pel Moncenisio; indi legge il seguente sunto di petizioni:

356. Gli avvocati e causidici collegiali patrocinanti dinanzi al tribunale di prima cognizione di Susa chiedono che in quel tribunale sia fatto l'aumento di un giudice effettivo, e di un aggiunto.

357. Simonetti Gaspare chiede: 1° che una sua petizione, presentata a questa Camera nella passata Sessione, relativa ad un nuovo cerimoniale ecclesiastico, sia comunicata alla Commissione che sarà incaricata di formare il detto cerimo-

niale; 2° che il Senato consacri almeno due giorni della settimana alla relazione delle petizioni.

358. Arduino Pietro Giuseppe, capomastro calzolaio, a nome anche de' suoi colleghi d'arte, maestri, Luigi Bestoso, Luigi Dama, Giovanni Battista Bruna, Francesco Giordano, Lorenzo Podestà, Giuseppe Paccino, Luigi Salvago e Bernardo Zunini, tutti d'Albenga, componenti la società dei Santi Crispino e Crispiniano, fondata in quella città, chiedono che il Senato obblighi il Ministero dell'interno a seriamente occuparsi delle petizioni, ricorsi e memoriali trasmessigli in ordine alla reintegrazione dei diritti delle opere pie di Albenga, e in ispecie della suddetta società dei Santi Crispino e Crispiniano.

359. Tassistro Carlo, avvocato, chiede che siano definitivamente votate avanti la proroga del Parlamento tutte quelle proposte di legge che abbiano già uno o due stadi di percorrenza, e in ispecie quella sulle successioni.

360. Il Consiglio del villaggio di Martis (intendenza di Sassari) chiede che colla legge sul sistema stradale della Sardegna sia classificata tra le strade reali la linea che mena da Terranova a Tempio, Nulvi, Osilo, Sassari e Portotorres.

361. Il Consiglio delegato di Sedini (intendenza di Sassari) chiede lo stesso per la strada che va da Terranova a Tempio, Perfugas, Martis, Nulvi, Osilo e Sassari.

362. Il Consiglio comunale di Bulzi (intendenza di Sassari)

chiede lo stesso per la strada che da Terranuova va a Tempio, Nulvi e Sassari.

343. Il Consiglio del villaggio di Chiaramonti chiede lo stesso per la strada che da Terranova mena a Tempio, Anglona e Sassari.

344. Il Consiglio del comune di Lairru fa la stessa domanda contenuta nella petizione numero 342.

345. Sessantacinque tra il sindaco, i consiglieri delegati ed altri abitanti del comune di Nulvi domandano lo stesso per la strada di Gallura.

346. Bolla Carlo, di Mondovì, antico soldato francese e cavaliere della Legion d'onore, chiede che siano presi in considerazione i servizi da lui prestati nella suddetta qualità, e che almeno gli si restituisca la pensione dovutagli per la decorazione della Legion d'onore.

347. Ferroglio Carlo, milite della guardia nazionale, propone un emendamento all'articolo 233 del progetto di legge per la riorganizzazione della guardia suddetta.

348. Bardi Aniceto Gerolamo chiede che si ecciti il ministro dell'interno a migliorare al più presto la condizione degli impiegati d'intendenza, e massime degli scrivani.

349. Parik Enrico Gaspare chiede che vengano pubblicati nel foglio ufficiale i nomi degli impiegati provinciali per la verifica dei pesi e misure, insieme colla rispettiva loro classe e destinazione.

350. Fossaletto Bartolommeo, di Gavino, chiede che il Senato si adoperi a fare che i magistrati, prima di deferire il giuramento alle parti nelle cause così civili come criminali, le ammoniscano ben bene circa l'importanza di esso giuramento.

PRESIDENTE. Saranno rimandate alla Commissione incaricata dell'esame delle petizioni.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE ALCUNI ORDINAMENTI PER LE UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E DI SASSARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge presentato dal ministro dell'istruzione pubblica concernente alcuni nuovi ordinamenti per le Università di Cagliari e di Sassari.

Il relatore della Commissione ha la parola.

ORRANICO, relatore, dà lettura della relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 286.)

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale darò lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 285.)

È aperta la discussione generale. Non domandandosi la parola, rileggerò l'articolo 1° per farlo oggetto della discussione particolare.

« Art. 1. Sono istituite in ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari due nuove cattedre di diritto, sicchè il numero dei professori sarà recato da sei ad otto. »

(È adottato.)

« Art. 2. I professori di leggi delle due Università godranno dello stipendio a ciascuno di essi rispettivamente fissato nell'annessa tabella numero 1, oltre le propine. »

MONIS. Domando la parola.

Coll'articolo 2, per cui viene ad assegnarsi ai professori di leggi nelle due Università di Sardegna uno stipendio d'assai superiore a quello degli altri delle Università medesime, si

fa rivivere un principio che presso le Università del continente si è cercato di torre, ed in gran parte venne tolto, principio che, ove sia mantenuto, non può non essere sorgente di grave danno agli studi. Le scienze vogliono essere considerate come ugualmente importanti, e non può non essere sconsolante, anzi scoraggiante per professori non addetti alla facoltà legale il trovarsi, per ciò che spetta allo stipendio, in condizione troppo deteriorata da quella dei loro colleghi. I professori di legge in questi ultimi anni nominati nelle Università di Torino e di Genova vennero nello stipendio fisso equiparati agli altri. La differenza sta solo nell'assegnazione degli emolumenti per gli esami.

Io confido che col riordinamento degli altri studi il ministro proporrà ed il Parlamento approverà che gli altri professori delle Università di Sardegna sieno nel loro stipendio pareggiati a quelli della facoltà legale. Egli è in questo senso che voto per l'articolo 2 della proposta legge.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io riconosco certamente equo, e non era lontano dalle mie viste che i professori delle altre facoltà universitarie siano pareggiati a quelli delle facoltà legali. Certamente io non faccio differenza fra scienza e scienza; io le considero egualmente importanti, egualmente faticoso e nobile l'ufficio di tutti i professori; ma per una parte ho dovuto considerare le condizioni finanziarie dello Stato e le condizioni economiche della Sardegna che non consentivano tutto ad un tratto di largheggiare per tutte le facoltà. Per altra parte ho dovuto ancora considerare i maggiori bisogni delle facoltà legali, perchè lo studio era mostruoso e assurdo; non era studio adattato ai tempi nostri, era studio dei tempi di Ulpiano o Papiniano.

Era però necessario, avendo la scienza del diritto fatto tanti progressi, era d'uopo, dico, di mettere gli studi della Sardegna in armonia coi tempi.

Che più? Ho già detto altra volta al Senato, ed oggi ripeto che furono estesi alla Sardegna fino dal 1848 i Codici civile, penale e di procedura, ma non havvi tuttora l'insegnamento analogo; si studiano tuttavia le Pandette coll'ordine del Digesto, gli antichi pregoni ed editti. Doveva io lasciare sussistere uno stato di cose così assurdo?

Signori, io in questo non ho mai considerato l'interesse speciale della Sardegna, ma ho considerato l'interesse di tutto lo Stato. Gli studi del diritto oggi sono necessari soprattutto per formare buoni amministratori e degni rappresentanti. Quando i deputati della Sardegna verranno al Parlamento, se saranno sprovvisti del corredo dei lumi, siccome i voti non si pesano, ma si numerano, il voto di ventiquattro deputati può far traboccare la bilancia ed inclinarla al peggior partito.

Del resto, nessuno meglio del cavaliere Moris, della cui opera ho tanto a lodarmi nel Consiglio superiore, può sapere come le nostre cure siano rivolte ad introdurre qualche miglioramento negli studi medici e chirurgici; questi miglioramenti saranno estesi alla Sardegna compatibilmente alle circostanze finanziarie; quando vi sarà introdotto un sistema di insegnamento più compiuto, allora sarà migliorata altresì la condizione di quei professori.

Debbo anche far riflettere al Senato che, sebbene i cultori di medicina e della chirurgia abbiano elevato tante querele, io ho creduto che a tutto rigore di giustizia oggi giorno si doveva migliorare la condizione dei professori di diritto. In effetto abbiamo in ambe le Università un professore d'istituzioni economiche ed altro d'istituzioni civili collo stipendio di lire 1000 caduno; ma nel nuovo sistema uno solo sarà il professore d'istituzioni civili e canoniche; essendo incaricato

del duplice insegnamento, resta lo stipendio di lire 1000 enormemente sproporzionato. Così del pari vi esiste un professore di diritto commerciale in quelle Università, ma questo, come accade nelle Università del continente, dovrà dare anche l'insegnamento dell'economia civile e politica; duplicata la fatica, non consente la giustizia che sussista l'antico misero suo soldo.

Quando potrà introdursi un sistema compiuto d'insegnamento nella medicina e nella chirurgia, sarà altresì migliorata la condizione dei rispettivi professori, ma finché ciò non avvenga, non hanno a dolersi, perchè non si fa torto ad alcuno.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda ulteriormente la parola, io pongo ai voti l'articolo 2.

(È adottato.)

(Sono approvati senza osservazioni i rimanenti articoli non che le due tabelle.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 285-286.)

Ora resta a dare il voto complessivo sulla legge per iscrutinio segreto, perciò si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti	81
Voti favorevoli	43
Voti contrari	8

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO DI UNA CATTEDRA DI INSEGNAMENTO SPECIALE DELLA SCIENZA CONSOLARE E DIPLOMATICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la relazione sul progetto di legge relativo all'istituzione nella regia Università di Torino di una cattedra d'insegnamento speciale della scienza consolare diplomatica.

Il relatore della Commissione, signor conte Sclopis, ha la parola.

SCLOPIS, relatore, dà lettura della relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 535.)

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge qual venne dal Ministero presentato al Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 535.)

La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Non è per oppormi agli emendamenti proposti dalla Commissione, ai quali di buon grado consento, ma solo per dare qualche brevissima spiegazione intorno alla qualificazione che ho dato di *scienza consolare e diplomatica* che prendo la parola in quest'istante.

Io non ho creduto che la scienza diplomatica e consolare sia una scienza speciale; ho dato la qualità di scienza, perchè contiene anche i suoi principii tratti dal diritto pubblico e dal diritto internazionale, e vi ha non poca difficoltà nell'applicazione di questi principii.

Per convincersi che anche ai corsi e studii diplomatici e consolari ben si addice la qualificazione di scienza, basta il considerare che hanno fondamento nella storia che è scienza ed arte al tempo stesso, e nel diritto pubblico e delle genti.

Abbiamo l'esempio d'altre scienze che hanno la parte scientifica e tecnologica.

L'agricoltura, per esempio, ha il suo rapporto scientifico,

ha il suo rapporto tecnologico a quella di pubblica economia; non occorre più per persuaderci che quando si tratta di un insegnamento che ha fondamento nella storia e ne' principii di diritto pubblico ed internazionale, esso è scienza ed arte al tempo stesso, secondo i diversi rapporti nei quali viene considerato.

DI SAN MARZANO. Come membro della vostra Commissione, e come quello che non ho potuto conformarmi interamente al parere de' miei colleghi circa l'istituzione della nuova cattedra, mi credo in dovere di dare al Senato alcune spiegazioni su questo mio qualunque siasi differente modo di opinare.

Osserverò primieramente che la legge, tal quale ci venne presentata dal primo ministro dell'istruzione pubblica, aveva per principal scopo l'istituzione d'una nuova cattedra nella regia Università di Torino a favore degli aspiranti alla carriera diplomatica, accessoriamente poi anche destinata a maggiore estensione del corso completo di diritto.

Ora qui, secondo il progetto presentatomi dalla Commissione, ed in seguito alle spiegazioni favoriteci dal signor ministro, si tratterebbe invece dell'erezione d'una nuova cattedra della facoltà di legge, la quale in modo accessorio potrebbe poi anche esser utile agli aspiranti alla carriera diplomatica.

Riguardo al primo progetto, dirò schiettamente (e tale era pur stato l'unanime parere dell'uffizio che avevo l'onore di rappresentare nella Commissione) che se non consideravo la cosa come assolutamente inutile, certo la credeva non necessaria, ed in conseguenza da non doversi ammettere.

Ove poi la nuova cattedra ci sia presentata sotto un altro aspetto e come una divisione della già esistente cattedra di diritto internazionale, non oserò asserire che la credo assolutamente non profittevole, non utile, ma certo ch'essa non può esser d'una urgente necessità; io osserverò a tal riguardo che in epoca da noi poco lontana la facoltà di legge era composta di 5 cattedre, ora già ne conta 14 ed è la 15^{ma} che vi si propone d'istituire. Può darsi ch'essa sia necessaria, ma trattandosi d'un nuovo aggravio nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, mi parrebbe più naturale di rimandarne l'erezione allorquando si tratterà del bilancio del 1851, ovvero a quell'epoca prossima in cui, secondo abbiamo inteso dal signor ministro, sarà questione d'una nuova formazione del corso di legge e d'un nuovo coordinamento delle sue cattedre.

DI COLLENO LUIGI. Io concorro colla Commissione nel pensiero che la fa divergere dal senso della proposizione del Ministero; nella presente nostra condizione finanziaria mi ripugnano assai tutti i progetti coi quali si impongono nuovi pesi progressivi all'erario, e questi vorrei non veder accolti da voi senza una ben dimostrata ed incalzante necessità; simile necessità io non sapea vederla nell'erezione d'una cattedra per l'avviamento della gioventù nella carriera diplomatica. Non era tuttavia questo il principale motivo che mi indusse a rendermi opponente al progetto di legge che in oggi si discute. Mi movea più di tutto la base erronea, a parer mio, su cui volea fondarsi la preparazione alla carriera diplomatica, quasi che l'idoneità a percorrerla si acquistasse da chicchessia, mercè il corso degli studii legali estesi anche alla materia consolare e diplomatica.

Molto opportunamente osservava la vostra Commissione, che la riputazione a cui salì la diplomazia della Real Casa di Savoia era dovuta a tutt'altro che a regole di carriera cui fossero astretti gli aspiranti, e questa osservazione è il corollario di quanto essa avea detto precedentemente esser la di-

plomazia un esercizio di accorgimenti, di giudizi e di previsioni. Ma io vado più oltre, e se non m'inganno grandemente (contro quale ipotesi mi dà qualche fiducia la passata mia carriera), la trattazione de' negozi diplomatici è quella che meno si confà coll'apposito preventivo tirocinio di un compiuto corso legale.

La scienza legale è cardine e tutela dell'ordine sociale; essa prepara gli uomini destinati ad amministrare la giustizia, sublime ufficio delegato da Dio ai re, dai re ai magistrati. Questa scienza è necessaria a sapersi da quanti hanno ad esercitare nello Stato tanto nel ramo giudiziario, quanto nell'amministrativo. Ma la persona che ha passata la gioventù nel trattare materie legali s'è assuefatta ad appoggiarsi sempre all'autorità di un supremo Codice che vien in aiuto del suo criterio. Quando per l'opposto esso avesse a trattare col plenipotenziario di potenza straniera, sovente più forte, non ha l'appoggio come nell'interno d'un tribunale superiore ad entrambi. Si aggiunga che il giureconsulto, per la familiarità che acquista coi precetti inflessibili della legge, difficilmente si spoglia di una severità di sentenziare, di un parlar autorevole che mal riesce sul terreno della diplomazia. In esso infatti l'arte consiste nelle maniere concilianti, nello studio del carattere dei negozianti e nella destrezza per guadagnarli alle proprie convinzioni; dal che deriva sovente che i più dotti vengono meno in que' negoziati dei quali riesce più facile il successo a chi va fornito di modi amichevoli e franchi.

Io già vi esposi come mi accordassi colla Commissione nel render omaggio alla ben meritata riputazione della nostra diplomazia; non posso tuttavia difendermi dall'apporvi un'eccezione.

Fin dalla più verde mia gioventù io sentiva imputarsi dai Romani al carattere del Piemontese una taccia di scaltrezza e di simulazione; l'età mia presente ben vi dimostra che quell'imputazione aveva la sua origine in altro secolo; e se teniamo conto delle persone che avean trattati nel secolo XVIII i nostri affari diplomatici con quella Corte, vi sarà agevole riconoscer l'origine di un'accusa che tutti noi sosteniamo certamente non meritata alla nazione franca e leale. Quei nostri rappresentanti mal si spogliavano delle forme acquistate nella carriera legale, nè per velarle sapean trovar altro ripiego fuorchè nel raggio e nella doppiezza.

Prendiamo invece i veri nostri diplomatici formati in tutt'altra carriera; senza uscire dagli esempi che ci fornisce la storia meno rimota del nostro Gabiuello, non v'ha chi voglia contendere un posto eminente nel maneggio degli affari di questa natura a quei due personaggi che primi ne ressero il dicastero dopo il 1814, ed a quel loro immediato successore, che ci onoriamo di annoverare presentemente fra i nostri colleghi nel Senato. Essi tre passarono dalla milizia alla diplomazia; tutti e tre avevan recato dalla carriera delle armi il senno, l'elevatezza di pensieri; la vastità di concetti, la completezza e scioltezza di modi e di tratto, doti queste senza le quali tutta la scienza acquistata sui libri non vale a condurre a termini verun negoziato tra Corte e Corte. Il sommo diplomatico della repubblica francese, poi dell'impero, la cui politica previdenza giunse ad ingelosire quel principe medesimo che il consultava, aveva impiegato in tutt'altro che negli studii teoretici del diritto internazionale la burrascosa sua gioventù.

Non posso tacere di altro uso che recherebbe agli interessi diplomatici dello Stato l'introduzione di un preventivo immaturo tirocinio nell'Università; voglio accennare al largo campo che aprirebbe all'ambizione di giovani non capaci di rettamente giudicare della propria idoneità per quel-

l'ardua carriera; quale ambizione, se soddisfatta comprometterebbe coll'andar del tempo il bene della nazione; se delusa ne comprometterebbe forse la tranquillità. Per i sommi uffizi di Governo, e tra questi è certo la rappresentanza regia all'estero, le persone non si vengono preparando dalla prima gioventù con affidamento di futuro collocamento; l'uomo di Stato vuole esser preso già formato dov'è.

Ci si obbiettava che la scienza diplomatica, anche ristretta alla sola teoria, non lascierà di giovare per la pubblica discussione dei nazionali interessi nel Parlamento. Io non lo credo, ed anzi che giovamento io ne temerei danno, perchè nella soluzione di problemi di siffatta natura troppe sono le incognite di cui non può tener conto il teorico, sulla disposizione della parte con cui si tratta, dell'appoggio sperabile da potenze amiche, di molte future contingenze, delle quali in pratica conviene tener conto. Ed io sono certo di aver concesso in questo il signor ministro degli affari esteri, il quale non debbe augurarsi di avere a combattere avversari armati delle sole dottrine generali, digiuni d'ogni pratica applicazione. Si lasci adunque al Governo, come per lo passato, la scelta delle persone nelle quali scorge od ha motivo di sperare il concorso delle doti richieste per la carriera in discorso, purchè l'ammissione loro non tolga il mezzo di collocar nei posti diplomatici quegli altri che meglio vi si scorgeranno appropriati.

Tolta così la necessità dell'erezione di nuova cattedra apposita nella Università di Torino, io concorro colla Commissione nella maggior convenienza di render più compiuto l'insegnamento al quale essa accenna nelle proposte modificazioni.

MARANELLA, ministro dell'istruzione pubblica. Dall'esposto che precedeva il progetto del Ministero chiaramente si rileva quale sia stato l'intendimento del medesimo.

Io ho accennato all'eccitamento fattomi dal Ministero degli affari esteri ed al regolamento da cui fu preceduto, come ad una causa impulsiva, ed un'opportunità di cui profittai per attuare un divisamento che avevo concepito fin dal momento in cui posi mano agli affari. Ciò viene spiegato abbastanza dagli ultimi periodi dello stesso ragionamento, nei quali ho spiegato che questi studii potevano essere utili ai magistrati, agli avvocati ed a tutti quelli che dovevano presiedere ai negozi dello Stato sedendo nel Parlamento. Le scienze stesse che sono indicate nel progetto di legge dimostrano evidentemente la necessità senza che vi sia bisogno di molti argomenti. L'insegnamento svolgerà e coordinerà gli elementi del diritto delle genti moderne, e del diritto marittimo nei suoi rapporti col diritto pubblico, la storia dei trattati ed altri rami analoghi.

Queste cognizioni sono utili e necessarie in qualunque forma di Governo a tutti quasi gli ordini di cittadini, massimamente però in un sistema di libero reggimento, in cui tutti i cittadini possono essere chiamati alla direzione dei pubblici affari. Senza conoscere poi la storia dei trattati, è impossibile acquistare una giusta idea del diritto che regola i rapporti fra nazione e nazione. Siffatte cognizioni, anzichè inutili, io le reputo eziandio necessarie ai magistrati ed agli avvocati.

È strano il sentire spesso uomini dottissimi in altri rami dell'umano sapere, affatto ignari delle idee più comuni in dritto pubblico, che pur dovrebbero conoscere per ragione della loro sociale posizione. Avvi chi non sa cosa voglia dire mare territoriale, anzichè poter spiegare gli effetti legali che derivano da questa idea; che s'intenda per diritto di visita, per contrabbando di guerra, per delegazione del diritto di

guerra, e così di tante altre cose necessarie a sapersi da un uomo di Stato, e l'ignoranza delle quali può spesso trarre un paese alla rovina, od a danni gravissimi ed irreparabili.

Nello stato dell'insegnamento del diritto per l'Università di Torino, si ha pure la prova evidente della insufficienza d'un solo professore per involgere anche i semplici rudimenti del diritto pubblico, internazionale e costituzionale. I corsi sono alternamente fissati; eppure non può neanche con tale mezzo scorrere neppure di volo il vasto campo che gli è assegnato.

Si è detto che non sarebbe opportuno che la carriera diplomatica si aprisse troppo agli avvocati che contraggono per ragione del loro ufficio certe abitudini perniciose nella trattazione dei pubblici affari; e molto meno essere conveniente che colla istituzione proposta di nuovi corsi completivi la stessa carriera si renda ad essi esclusiva.

Signori, questi corsi saranno aperti a tutte le classi di persone, non esclusi gli avvocati, sebbene io pensi che gli avvocati sono le persone più abili alla trattazione degli affari privati e pubblici. Può talvolta un avvocato abusare dei suoi lumi e del suo ingegno, e guastare gli affari coi sofismi e coi cavilli; ma l'abuso niente decide, sta negli uomini, non nelle cose; essi possono di tutto abusare. Se valesse questa argomentazione, converrebbe dare bando alle più utili e vitali istituzioni, e proscrivere tutte le scienze delle quali, e massime della filosofia, pur troppo si è finora abusato e si abuserà anche nell'avvenire.

GIOLA. Io credo, o signori, che alla nuova nostra condizione sociale non possa darsi studio o più opportuno, o più necessario di quello che versa sui grandi rapporti che hanno le nazioni tra loro e sui diritti e sui doveri e sugli interessi che legano le une verso le altre. Ignorare queste cose non solo è vergogna, ma in più d'un caso può volgersi in danno e danno gravissimo. Abbiamo veduto nelle passate vicende come abbiano immensamente nociuto or l'ignoranza artigianale e ora quella scienza mezzana e incompleta che è peggiore dell'ignoranza. Quanti errori, quanti deliri di meno, se la nostra generazione colta all'improvviso avesse saputo in tempo debito apprezzare al loro giusto valore le condizioni de' diversi popoli, e le necessità risultanti dalla varia loro maniera d'essere, dai loro usi e governi, dagli antecedenti storici che sempre, inavvertiti e invisibili, dominano anche al presente! Questa ignoranza fu scusabile nei primi tempi, ma non potrebbe perdonarsi se non si facesse opera efficace onde rimuoverla in avvenire.

Nell'Università di Torino, la prima e la più importante del regno, evvi una sola cattedra, la quale si intitola di *diritto pubblico costituzionale internazionale*, e credo anche *delle genti*. Ciò si domanda raccogliere voci e non altro. L'effetto è impossibile che risponda.

Il solo diritto costituzionale, svoltò teoricamente, occupa da sé (e non gli basta forse) un terzo del corso biennale. Che rimane adunque pel gius pubblico e pel gius internazionale, il quale si stende a sì vasti confini, abbraccia terre e mari, si mostra nelle guerre, detta le paci, indirizza e governa la diplomazia porrendo a quest'arte sottile il corredo e i fondamentali della scienza? Certo non rimane nulla!

Or, chi potrebbe comportare che questa parte sì importante dello scibile umano non avesse nell'Università una voce almeno che la rivelasse per sommi capi alla gioventù studiosa? Provvedere a questa mancanza non solo è opera degna e utile, ma è consiglio necessario. È di una necessità ai miei occhi sì urgente, che mi parrebbe assurdo disputare al confronto della lieve spesa che possa indi farsi necessaria.

Si è detto che la diplomazia ha sue regole speciali che si

imparano nell'uso degli affari e nello studio delle storie... A buon conto, o signori, io non intendo che la nuova cattedra serva unicamente e nemmeno principalmente alla carriera diplomatica. Altri fini più larghi io le propongo: onde fu quel sopprimere nel progetto le parole che vi si leggevano di *scienza consolare e diplomatica*. Ma si ritenga ad ogni modo che, date circostanze uguali, un diplomatico che siasi educato a questi alti studi di legislazione universale e sociale, varrà infinitamente più che non fossero per valere altri o ignari o digiuni di queste discipline.

Il secolo si compiace ora, non so come, di scienze di gran suono e di gran nome, scienze nebulose tirate a grande altezza, distese nel vano, le quali, non che aiutare l'umano intelletto, sono state a mio vedere cagione non ultima di tante dolorose aberrazioni. Questo, che or si propone, è insegnamento pieno di utilità reale e fecondo di applicazioni quotidiane. Perciò la vostra Commissione non ha esitato a comandare e raccomandare il ministeriale progetto, e io voterò per la sua accettazione.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

SCLOPIS, relatore. Io non sorgo, o signori, per difendere le conclusioni della Commissione, perchè le obiezioni che le furono mosse incontro non mi paiono essere state fatte con tanta insistenza che sia necessario ora riprenderle in esame.

Io non prendo la parola fuorchè per determinare, secondo che mi pare, più esattamente il concetto che la Commissione ha avuto in mente, vale a dire che questi studi non fossero esclusivi per la diplomazia, ma che tuttavia potessero servire egregiamente all'istruzione diplomatica. E qui mi sia permesso, o signori, il sottoporvi alcune considerazioni che mi furono ispirate dall'opinione di uno dei nostri onorevoli colleghi, il quale mi pare, anzichè severo, troppo esclusivo. Io rivendicherò, per la coscienza che tengo di questi fatti, e per il rispetto della mia antica carriera, l'onore che è dovuto alla magistratura piemontese quando fece prova di sé nella carriera della diplomazia. Io credo che i Piemontesi, appunto quando si alzarono a tanto grado di altezza nei negoziati di Stato, dimostrarono che avevano anche molto ben appreso quell'arte degli studi giuridici.

Basta a noi ricordare tre nomi, contro cui non sorgerà sicuramente dubbiezza veruna; parlo del presidente Bellezza, il cui nome suonò famoso nel Congresso di Münster, parlo del gran cancelliere De Gubernatis che molto avvedutamente si comportò nelle nostre vertenze con Roma, e che lasciò scritti di grande importanza, a cui bramerei che oggidi si avesse più di spesso ricorso. Citerò in ultimo un nome caro e venerato fra noi, un nome il quale solo basta per dimostrare di quanto splendore si circondi la sapienza civile, la dottrina giuridica, o il coraggio civile; è il nome del cavaliere Priocca; tutti questi tre diplomatici bastano sicuramente per liberare da ogni sospetto di asprezza l'istruzione diplomatica quando abbia attinto ai fonti della giurisprudenza nella sua più larga estensione. Io dunque desidero, e desidero vivamente che i nostri giovani diplomatici forniscano il loro corso di dottrine legali, che poscia spazino nelle dottrine della diplomazia, e che quindi si avviino in quella carriera svariata dove l'esperienza è la miglior maestra, dove la sagacità naturale è forse la miglior consigliera.

Con queste ultime parole io chiudo la discussione, che mi pare non esiga ulteriore dibattimento.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se si crede abbastanza illuminato sulla questione, sulla quale verte ora la discussione.

Non domandandosi la parola, metto ai voti la chiusura.
(Il Senato assente alla chiusura.)

Darò lettura del primo articolo del progetto presentato dal ministro, onde ei possa quindi far capo alla discussione particolare; esso è così concepito:

« È istituita nella regia Università di Torino una cattedra d'insegnamento speciale della *scienza consolare e diplomatica*. »

MARRELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho consentito all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Io stava appunto per accennare che la Commissione aveva proposto un emendamento, il quale d'altra parte non turbando l'economia del progetto, può essere votato separatamente, e senza altra discussione preventiva.

(Legge l'articolo emendato dalla Commissione). (V. sopra)

È aperta la discussione sopra l'articolo 1° del progetto ministeriale.

Non essendovi osservazione, io metterò ai voti l'emendamento della Commissione.

(L'emendamento è adottato e diventa perciò l'articolo primo della legge.)

« Art. 2 (del Ministero). Questo insegnamento coordinerà ai principi del diritto delle genti moderno d'Europa la speciale esposizione del diritto marittimo nei suoi rapporti col diritto pubblico della storia dei trattati e specialmente di quelli riguardanti l'Italia e la monarchia di Savoia in particolare, degli usi e dello stile diplomatico e delle attribuzioni consolari. »

La Commissione invece proporrebbe che quest'istesso articolo rimanesse espresso nei termini seguenti. (Vedi sopra)

Non domandandosi la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 3. Il corso sarà diviso in due anni, farà parte del corso completo e si darà da un solo professore nominato dal re nelle consuete forme. »

(È adottato.)

« Art. 4. Allo stesso professore è assegnato lo stipendio di lire nuove due mila. »

(È adottato.)

« Art. 5. Le condizioni d'ammissione ai corsi, il programma delle materie d'insegnamento, il numero e la forma degli esami e le propine del professore saranno determinati da apposito regolamento. »

(È adottato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittino segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	33
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta alle ore 4 1/4 pomeridiane.